



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.

Presidente

Dott.

Componente - relatore

Dott.

Componente

Dott.

Componente

Dott.

Componente

DECISIONE

Torello Simone, nella sua qualità di delegato della lista elettorale "FRATELLI D'ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE", ricorre avverso la decisione di esclusione della suddetta lista resa in data 22 gennaio 2013 dall'Ufficio Centrale Regionale per la Liguria a seguito dell'annullamento di n. 66 firme di sottoscrittori delle 917 originariamente presentate.

In particolare contesta :

1. la detrazione di n. 7 sottoscrittori in quanto non elettori . Per cinque di essi produce certificati di godimento diritti elettorali mentre per altri due deduce che sono presenti nelle liste dei candidati per le elezioni della Camera
2. la detrazione di n. 27 sottoscrittori per asserita mancanza del certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Deduce che i certificati erano stati regolarmente depositati come attestato in sede di presentazione della lista. Produce comunque tredici dei ventisette certificati elettorali
3. La detrazione di n. 13 sottoscrittori per asserita incompletezza dei dati anagrafici di loro identificazione nel contesto della lista. Deduce che l'incompletezza del dato anagrafico d'identificazione del sottoscrittore, trascritto nella lista, di per sé non può essere considerato un motivo sufficiente per invalidare la presentazione di una lista laddove non impedisca l'identificazione

certa del sottoscrittore specie quando si tratta di meri errori materiali facilmente rilevabili e quando, come nel caso di specie è stato presentato un regolare certificato di iscrizione nelle liste elettorali, adempimento di per se sufficiente a identificare il sottoscrittore e a qualificarlo come titolato alla presentazione del candidati.

4. La detrazione di n. 19 sottoscrittori per la presunta difformità tra i dati anagrafici indicati nella lista e le risultanze dei certificati di iscrizione alle liste elettorali. Sostiene che quest'asserita difformità non sussista e/o, comunque, si risolva in semplici irregolarità ovvero marginali divergenze frutto di meri errori materiali o di incompletezze non rilevanti al fine di identificare il cittadino elettore. La presenza del certificato di godimento dei diritti elettorali consentirebbe comunque di identificare correttamente e univocamente il soggetto sottoscrittore.

Quanto alla prima contestazione si osserva che la produzione di certificati elettorali non può essere effettuata innanzi a questo Ufficio elettorale centrale nazionale poiché la stessa doveva effettuarsi presso l'Ufficio regionale circoscrizionale ai sensi dell'art 10, comma 4, del d.lgs n. 533 del 1993.

Riguardo poi ai due sottoscrittori presenti come candidati del medesimo partito per le elezioni della Camera dei deputati, tale circostanza non rileva poiché occorre dimostrare che gli stessi avevano compiuto il venticinquesimo anno ed essere quindi elettori per il Senato.

Quanto alla seconda doglianza vale quanto in precedenza detto e, cioè, che i certificati elettorali dovevano essere prodotti innanzi all'Ufficio regionale circoscrizionale e non già innanzi a questo Ufficio elettorale centrale nazionale.

Quanto alla terza contestazione, è stato accertato da questo Ufficio che i dati anagrafici di tredici sottoscrittori risultano privi del luogo di nascita ( n. 3) o della data di nascita ( 10).

La doglianza appare fondata.

Invero, la mancanza degli elementi di cui sopra non inficia l'esatta individuazione dei sottoscrittori posto che alle liste risultano allegati i certificati elettorali dai quali possono desumersi con certezza gli estremi anagrafici mancanti dei sottoscrittori.

Trattasi in sostanza di una mera irregolarità priva di effetti sostanziali.

Quanto alla quarta contestazione risulta che la discordanza tra i dati anagrafici dei sottoscrittori ed i certificati elettorali riguarda i seguenti casi : data di nascita ( 12) ; luogo e data di nascita (1); luogo di nascita (2) ; cognome (3); nome, luogo e data di nascita (1).

La doglianza è parzialmente fondata nei limiti che seguono.

Per quanto concerne le date di nascita non possono considerarsi meri errori materiali quelle di Nisi Raffaella e di Vigo Vittorio stante la notevole diversità tra quella che accompagna la sottoscrizione e quella risultante dal certificato elettorale (rispettivamente 23.1.19 e 23.1.72 - 14.3.36 e 3.11.36) mentre le restanti dieci difformità appaiono dei meri errori di scrittura comportanti l'inesatta indicazione di un giorno o di un mese che non inficia l'individuazione del sottoscrittore.

Relativamente alla discordanza che coinvolge il luogo e la data di nascita di Guastone Ginevra, la notevole divergenza dei dati (Milano 16.12.1962 e Genova 28.2.93) rende assolutamente incerta l'identificazione della sottoscrittrice.

Appaiono invece dei meri errori materiali le differenze che riguardano il luogo di nascita e che concernono Bernocco Michele e Curti Vilma (rispettivamente Cherasco invece di Sanremo e Mondovì invece di Sanremo).

Lo stesso deve dirsi per gli errori che investono i cognomi (Colonnina in luogo di Colonna - Turatti in luogo di Turati - Rainieri in luogo di Ranieri.).

Non consentono infine la riferibilità della sottoscrizione di Bentivogli Adelia la differenze che investono il nome, il luogo e la data di nascita (Bentivogli Adelia n. Monfestino (Mo) il 18.12.39 e Bentivoglio Delia n. Serramazzone (Mo) 17.12.30).

In conclusione devono ritenersi valide 28 sottoscrizioni da detrarsi alle 66 ritenute non valide dall'Ufficio regionale circoscrizionale.

Detraendo, quindi, dalle 917 sottoscrizioni depositate le 38 da doversi escludere, risulta raggiunto il numero 879 superiore al minimo di 875.

Il ricorso va in conclusione accolto con annullamento della ricsuzione della lista.

PQM

Accoglie il ricorso e annulla la ricsuzione della lista

Roma 26.1.13

Il Presidente

I Componenti

Disposto in Segreteria

del 26-1-13 h. 15.13

IL CANCELLIERE